

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 56 del 27 febbraio 2007 era stata approvata la concessione in uso alla "Società Bocciofila Cuneese" – ora denominata "Bocciofila Cuneese A.S.D." - del terreno in Cuneo, Via Ghedini, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880/parte, per una superficie di circa mq. 2.500, per la durata di anni 30 a far data dal 1^ marzo 2007 – poi modificata al 1° maggio 2009 con deliberazione n. 23 del 12 maggio 2009 - al canone simbolico di € 10,00/annui, per la realizzazione di nuovi campi di gioco per le bocce - in numero pari a quelli oggi esistenti – ed una costruzione ad uso sede sociale, che alla scadenza della concessione rimarranno in disponibilità del Comune, il tutto senza alcun onere per il Comune stesso;
- in seguito ad una diversa impostazione della struttura e degli impianti sportivi la Bocciofila ha chiesto un'integrazione della convenzione in corso rep. 11226 del 20 maggio 2009, con la concessione del terreno limitrofo – attualmente destinato ad area cinofila – per la realizzazione di un'area da adibire a giardino pubblico e gioco bimbi;

Considerato che la sistemazione dell'area limitrofa costituisce ideale completamento e valorizzazione dell'area già concessa in uso, con un migliore e più esteso utilizzo delle strutture;

Inoltre sono state richieste alcune modifiche alla citata convenzione relative a:

- modificare la scadenza per il termine dei lavori riportando i 9 mesi dalla data del permesso di costruire e non dalla data di firma della convenzione;
- l'iscrizione alla Bocciofila consentita a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto della Bocciofila Cuneese;
- prevedere che alla scadenza della convenzione la Bocciofila, nel caso persistano le attuali finalità e attività socio-ricreative e sportive, potrà ottenere il rinnovo della convenzione previo accordo con il Comune di Cuneo, in ordine alla durata ed al canone, tenendo sempre presente le finalità del sodalizio;

Di conseguenza, in considerazione delle finalità dell'Associazione e delle migliorie che saranno apportate alle aree di proprietà comunale, si ritiene possibile integrare e modificare l'atto di concessione in uso;

Visto l'art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e Demografico Dott. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di integrare e modificare, per i motivi di cui in premessa, la concessione in uso alla "Bocciofila Cuneese A.S.D." del terreno di proprietà comunale in Via Ghedini, n. 13, stipulata con atto rep. 11226 del 20 maggio 2009, alle condizioni di cui all'allegata bozza di contratto;

- 2) di dare atto che il Dirigente del Settore che, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" interverrà alla stipula dell'atto, potrà rendere tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie, anche integrative, e fare quant'altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Arch. Virginia Ghibauda – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere vista la necessità di procedere al più presto alla realizzazione del giardino;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CUNEO
CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA CUNEESE A.S.D." DI
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CUNEO, VIA GHEDINI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci) addì .. (.....) del mese di in Cuneo, Via Roma n. 28, in una sala al primo piano del Civico Palazzo.

-----2010----- Avanti a me

PANDIANI Dott. Pietro, Segretario Generale del Comune di Cuneo, senza intervento di testi cui i Signori comparenti, idonei a sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi,
da una parte:

- Signor **TASSONE Dott. Pietro**, nato a il e residente in Cuneo, Dirigente del Settore Legale e Demografico del Comune di Cuneo che ai sensi dell'art. 14 – 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, interviene quale rappresentante del Comune di Cuneo (C.F. 00480530047) nel cui interesse agisce e stipula in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. del
e dall'altra:

- Signor **PANERO Teresio**, nato a il, residente in,, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della "**Bocciofila Cuneese A.S.D.**"- con sede in Cuneo – Via Ghedini, n. 13, cod. fisc. 80009950041.

Detti Signori comparenti della cui identità personale e qualifica sono personalmente certo, con il presente pubblico atto stipulano quanto segue:

convengono quanto segue

Art. 1 – Il presente contratto annulla e sostituisce il precedente atto rep. 11226 del 20 maggio 2009.

Art. 2 – Il Comune di Cuneo concede in uso all'Associazione "Bocciofila Cuneese A.S.D.", che accetta, l'intera l'area sita in Cuneo, Via Ghedini, n. 13, censita al Catasto Terreni al Foglio n. 91, mappale n. 880, della superficie di mq. 3.695, come meglio individuata nell'allegata planimetria.

Art. 3 – L'Associazione "Bocciofila Cuneese A.S.D." trasferisce sulla porzione di terreno concesso in uso indicata in tinta gialla la propria sede, previa la realizzazione di nuovi campi di bocce – in numero di 5 bocce lunga e 3 bocce petanque – e di una costruzione ad uso sede sociale, con un locale interrato ad uso cantina.

Sulla restante area, indicata in tinta rossa, - concessa in uso a completamento e valorizzazione dell'intera struttura - la "Bocciofila Cuneese A.S.D." si impegna a mantenere un giardino pubblico con giochi bimbi.

Art. 4 – La durata della concessione in uso è di anni trenta con decorrenza dal 1^a maggio 2009 per l'area destinata a sede della bocciofila, a condizione che le opere di cui all'art. 2 vengano realizzate entro 12 mesi dalla data del permesso di costruire, pena la decadenza. Per quanto riguarda l'area destinata a giardino pubblico la concessione decorre dal 1° aprile 2010 con la medesima scadenza dell'area anzidetta del 30 aprile 2039.

Art. 5 – Per la realizzazione delle opere di cui all’art. 2 si dovrà provvedere alla redazione ed alla presentazione ai competenti uffici di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l’ottenimento delle dovute autorizzazioni, concessioni e/o permessi di costruire e per la verifica dei requisiti di sicurezza ed agibilità dell’impianto; sarà inoltre necessario redigere le necessarie variazioni catastali, fornendone copia al Comune di Cuneo. Analogamente dovrà essere fornita copia delle certificazioni ed attestazioni di conformità degli impianti.

La Bocciofila Cuneese dichiara di essere a conoscenza che nel sottosuolo lato sud dell’area vi è il tracciato della Est-Ovest.

Di conseguenza tutte le eventuali opere che vi dovessero insistere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte al fine di evitare ogni e qualsivoglia danno alla struttura sottostante.

Tutti i lavori dovranno, comunque, essere concordati con il competente Settore Gestione del Territorio.

Le opere, eseguite a norma in ogni loro componente ed impianto, senza alcun onere per il Comune, verranno automaticamente acquisite dal Comune stesso.

Pertanto l’Associazione rinuncia espressamente ad ogni e qualsivoglia credito o ragione in genere verso il Comune di Cuneo per le opere e migliorie apportate.

Qualsiasi danno potesse derivare alla proprietà comunale o a terzi, compresi anche quelli eventuali arrecati alla struttura interrata del tracciato della Est-Ovest, in dipendenza dei lavori di cui sopra e dell’utilizzo dell’immobile, sarà ad esclusivo carico della Bocciofila Cuneese che terrà sollevato il Comune di Cuneo da ogni responsabilità in merito.

Art. 6 – Il corrispettivo per la concessione in uso del terreno, in considerazione dei lavori di cui trattasi e dell’attività svolta, viene determinato simbolicamente in 10,00 (dieci) euro annui, da pagarsi in unica soluzione anticipata entro il giorno 5 del mese di maggio di ogni anno.

Art. 7 – La Bocciofila si impegna a consentire l’iscrizione a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto della Bocciofila stessa, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli.

La Bocciofila Cuneese si impegna, inoltre, a consentire al Comune l’uso gratuito della struttura per realizzare manifestazioni di carattere culturale e sportivo di interesse cittadino.

L’utilizzo dell’area destinata a giardino pubblico e gioco bimbi sarà consentito a tutta la cittadinanza e verrà gestita nell’interesse della collettività che potrà anche fruire dei servizi – fontanella e servizi igienici – presenti presso il fabbricato adibito a sede della Bocciofila.

Art. 8 – Saranno a carico della Bocciofila Cuneese tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e del fabbricato adibito a sede per tutta la durata della concessione. Sarà pure a carico dell’Associazione “Bocciofila Cuneese A.S.D.” ogni e qualsiasi spesa e/o onere relativo all’uso e gestione dell’immobile, ivi comprese le spese relative agli allacciamenti, installazioni, sostituzioni e riparazioni concernenti le varie utenze. La Bocciofila Cuneese dovrà provvedere a proprie spese all’assicurazione dell’impianto contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi e per il caso di incendio, fornendo al Comune di Cuneo copia delle relative polizze.

Per quanto attiene l’area adibita a parco giochi saranno a carico del Comune le spese relative all’illuminazione ed all’erogazione dell’acqua necessaria per l’irrigazione del giardino..

Art. 9 - Il Comune potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con preavviso di mesi 6, per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.

Art. 10 – Alla scadenza della concessione – comunque verificatasi - l’impianto dovrà essere consegnato al Comune in normale stato d’uso e manutenzione, libero da persone e/o cose, restando acquisite di diritto gratuitamente al Comune di Cuneo le addizioni e le migliorie apportate.

Art. 11 – La Bocciofila Cuneese non potrà sub-concedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, la concessione, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 12 – Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte della Bocciofila Cuneese di quanto previsto dalla presente convenzione comporterà, previa contestazione scritta da parte del Comune di Cuneo con termine di 15 gg. per eventuali giustificazioni, la decadenza immediata della concessione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 13 – Alla scadenza della concessione la Bocciofila Cuneese, nel caso persistano e verificate le attuali finalità e attività socio-ricreative e sportive, potrà ottenere il rinnovo della convenzione previo accordo con il Comune di Cuneo in ordine alla durata ed al canone, tenendo conto delle finalità del sodalizio.

Art. 14 – Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di concessioni in uso di beni demaniali e, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 15 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della “Bocciofila Cuneese A.S.D.”

Art. 16 – La “Bocciofila Cuneese A.S.D.” elegge il proprio domicilio in Cuneo, Via Ghedini, n. 13, dove potranno essere fatte validamente tutte le notifiche e le comunicazioni in dipendenza del presente atto.